II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2007

che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso COMP/M.4404 — UNIVERSAL/BMG Music Publishing)

[notificata con il numero C(2007) 2160]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/595/CE)

Il 22 maggio 2007, la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione in conformità del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese [1], in particolare all'articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede e nelle lingue di lavoro della Commissione è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html)

SINTESI DELLA DECISIONE

(1) Questo caso riguarda un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («regolamento sulle concentrazioni»). Con tale operazione, l'impresa Universal Music Group Inc. («Universal», Stati Uniti), appartenente al gruppo Vivendi S.A. («Vivendi», Francia), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo esclusivo dell'impresa BMG Music Publishing Group («BMG», Germania et al.), la quale attualmente fa parte del gruppo Bertelsmann, mediante acquisto di quote e attivi.

(2) Universal è un'affiliata di Vivendi, la quale è una società internazionale del settore dei media. Tra le sue attività a livello mondiale, vi sono la registrazione ed edizione di opere musicali. Universal opera nel campo dell'edizione musicale attraverso Universal Music Publishing Group («UMPG»).

(3) BMG fa parte del gruppo Bertelsmann («Bertelsmann»), che è una società internazionale del settore dei media. BMG comprende le attività a livello mondiale di edizione musicale di Bertelsmann.

(4) L'indagine di mercato ha rilevato che, nel mercato per i diritti online in Austria, nella Repubblica ceca, in Germania, in Polonia e nel Regno Unito, nonché a livello del SEE, la concentrazione solleverebbe notevoli dubbi, in quanto ostacolerebbe una concorrenza effettiva tramite effetti unilaterali. Tuttavia, gli impegni proposti dalle parti possono risolvere i problemi di concorrenza.

1. **Mercati del prodotto rilevanti**

(5) L'edizione musicale è lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale degli autori [di seguito, il termine «autori» verrà usato per indicare sia i parolieri (testo) che i compositori (musica)]. Generalmente, gli autori trasferiscono i diritti d'autore delle loro opere («diritti di edizione») agli editori musicali, e ricevono da questi ultimi pagamenti di anticipi e una parte delle royalties derivanti dallo sfruttamento commerciale delle loro opere.

[1] GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(6) Gli editori musicali sfruttano i diritti ottenuti dagli autori concedendo licenze a coloro che utilizzano i diritti. Gli utenti pagano royalties per l'uso di tali opere musicali. A seconda delle tipologie specifiche di diritti, le licenze vengono fornite agli utenti direttamente dagli editori o tramite società di gestione collettiva.

(7) La ricerca di mercato volta a definire i mercati del prodotto rilevanti ha confermato che, per quanto riguarda lo sfruttamento dei diritti d'edizione musicale, è necessario distinguere varie categorie, ovvero diritti di riproduzione meccanica, diritti d'esecuzione, diritti di sincronizzazione, diritti di stampa e diritti online. Tali categorie di diritti si applicano a diverse forme di utilizzo della musica, per esempio i diritti di riproduzione meccanica sono necessari per la registrazione di CD; i diritti d'esecuzione devono essere acquisiti se la musica viene suonata in radio o nei bar; i diritti di sincronizzazione sono necessari se la musica viene usata nei film; i diritti di stampa permettono all'utente di stampare spartiti; e i diritti online sono necessari per vendere musica via Internet e telefonia mobile. Pertanto, tali categorie di diritti rappresentano mercati separati.

(8) Per quanto riguarda la fornitura di servizi d'edizione musicale agli autori, la ricerca di mercato ha confermato che non sono necessarie ulteriori distinzioni, dal momento che normalmente gli autori non si rivolgono a editori diversi per le varie categorie di diritti.

2. **Mercati geografici rilevanti**

(9) La ricerca di mercato ha dimostrato che la dimensione geografica del mercato per la fornitura di servizi d'edizione musicale agli autori, e dei mercati per lo sfruttamento dei diritti d'esecuzione, di riproduzione meccanica, di sincronizzazione, di stampa e online sembra essere nazionale. Per i diritti ondine, è possibile che in futuro si sviluppi un mercato a livello del SEE. L'esatto ambito geografico di tutti i mercati del prodotto rilevanti può essere lasciato in sospeso, dal momento che le conclusioni dell'analisi sono le stesse, a prescindere dalla dimensione geografica dei mercati.

3. **Mercati interessati e analisi della concorrenza**

(10) La concentrazione notificata interessa il mercato per la fornitura di servizi d'edizione musicale agli autori e i mercati per lo sfruttamento dei diritti d'esecuzione, di riproduzione meccanica, di sincronizzazione, di stampa e online in vari paesi all'interno del SEE, nonché nel SEE in generale. La ricerca di mercato ha dimostrato che la concentrazione non determina problemi di concorrenza in nessuno dei mercati interessati, eccetto quelli per i diritti online.

(11) Nei mercati per la fornitura di servizi d'edizione musicale agli autori, la ricerca di mercato ha dimostrato che gli autori continueranno ad avere un numero sufficiente di alternative rispetto alla nuova entità. Pertanto, la concentrazione non crea problemi di concorrenza in nessuno dei mercati per i servizi d'edizione musicale per gli autori.

(12) Per quanto riguarda lo sfruttamento dei diritti d'edizione musicale, la ricerca di mercato ha mostrato che la concentrazione non minaccia di dar luogo a problemi di concorrenza nei mercati per i diritti di riproduzione meccanica, d'esecuzione, di sincronizzazione e di stampa. In tali mercati, nei quali le società di gestione collettiva giocano un ruolo predominante (diritti di riproduzione meccanica e d'esecuzione), la concentrazione non avrà un effetto significativo, dal momento che le società di gestione collettiva adottano le decisioni sui prezzi e concedono le licenze agli utenti senza discriminazioni. Nei mercati in cui gli editori amministrano i diritti senza ricorrere a società di gestione collettiva (diritti di sincronizzazione e di stampa), la ricerca di mercato ha confermato che in seguito alla concentrazione i clienti continueranno ad avere un numero sufficiente di alternative rispetto alla nuova entità. È pertanto improbabile che, a concentrazione avvenuta, Universal possa aumentare i prezzi per i diritti d'esecuzione, di riproduzione meccanica, di sincronizzazione e di stampa.

(13) Nel mercato per i diritti online, negli ultimi tempi gli editori hanno iniziato a ritirare i loro rispettivi diritti per i repertori angloamericani dal sistema tradizionale delle società di gestione collettiva e stanno trasferendo i loro diritti a società di gestione selezionate che agiscono per conto dei singoli editori, una possibilità che è stata ribadita da una raccomandazione della Commissione pubblicata nel 2005.

(14) La ricerca di mercato ha mostrato che, in seguito al ritiro dei diritti, il potere di stabilire i prezzi passa dalle società di gestione collettiva agli editori. In questa nuova situazione, dopo la concentrazione, Universal potrà controllare una percentuale elevata di titoli tramite i suoi diritti d'autore, posseduti in parte o completamente, o attraverso i suoi diritti nelle singole registrazioni. In Austria, nella Repubblica ceca, in Germania, in Polonia e nel Regno Unito, nonché a livello del SEE, Universal controllerebbe anche il 50 % o più delle canzoni nelle classifiche, diventando quindi un prodotto indispensabile per tutti i servizi musicali online e di telefonia mobile, le cui possibilità di eludere Universal verranno ridotte in modo significativo dalla concentrazione.

(15) Pertanto, la Commissione temeva che, in seguito alla concentrazione, Universal potesse e fosse incentivata ad aumentare i prezzi per i diritti online nel repertorio angloamericano.

Conclusioni

(16) Si può quindi concludere che il progetto di concentrazione, nella forma notificata, potrebbe creare un notevole ostacolo ad una concorrenza effettiva nel mercato per i diritti online in Austria, nella Repubblica ceca, in Germania, in Polonia e nel Regno Unito, nonché a livello del SEE.

4. **Impegni delle parti**

(17) Per sciogliere le riserve della Commissione, Universal si è impegnata a cedere una serie di cataloghi importanti che comprendono diritti d'autore angloamericani e contratti con gli autori. Tali cataloghi comprendono le attività a livello del SEE di Zomba UK, 19 Music, 19 Songs, BBC music publishing, Rondor UK, nonché una licenza SEE per il catalogo di Zomba U.S. Tali cataloghi contengono molti titoli di successo e autori famosi quali The Kaiser Chiefs, Justin Timberlake e R. Kelly. Sebbene le riserve riguardino unicamente i diritti online, per motivi di redditività gli impegni devono applicarsi ai diritti d'autore nel loro complesso (ovvero anche i diritti di riproduzione meccanica, d'esecuzione, di sincronizzazione e di stampa).

5. **Valutazione degli impegni proposti**

(18) Le parti hanno migliorato per due volte in modo significativo il pacchetto di misure, in risposta ai risultati di due indagini di mercato. Alla luce della qualità dei cataloghi definitivi proposti, la Commissione conclude che gli impegni sciolgono le riserve sulla concorrenza.

(19) Si può quindi concludere che, sulla base degli impegni proposti dalle parti, la concentrazione notificata non costituirà un ostacolo notevole ad una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso per quanto riguarda il mercato per i diritti online. Pertanto, il progetto di concentrazione doveva essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.